

Delibera n° 950

Estratto del processo verbale della seduta del
18 giugno 2021

oggetto:

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, AI SENSI DEGLI ARTT 3 E 6 DELLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2003, N 8 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SPORT E TEMPO LIBERO), ANNO 2021. APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	assente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 3 della stessa, il quale dispone che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni singoli e associati del Friuli Venezia Giulia, proprietari di impianti sportivi o titolari di diritti reali sugli stessi e ad associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, incentivi in conto capitale, nella misura definita con i bandi di cui all'articolo 6 della legge medesima, per il sostegno di investimenti finalizzati alla ristrutturazione, all'adeguamento funzionale e alla messa a norma di impianti sportivi esistenti ovvero alla costruzione di nuovi impianti sportivi;

Visto altresì l'articolo 6 della legge regionale 8/2003, e, in particolare:

- il comma 1, il quale dispone che per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di uno o più bandi di finanziamento, anche limitati a singole categorie omogenee di beneficiari e a singole categorie omogenee di interventi;

- il comma 2, per il quale, in deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, sono predeterminati dai bandi suddetti;

- i commi 3 e 4, nella parte in cui dispongono che i bandi medesimi possono stabilire, per l'erogazione dei contributi di cui trattasi, nonché per la fissazione dei termini di inizio e fine lavori, modalità derogatorie rispetto a quelle definite dal Capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

Considerato che la rete degli impianti sportivi, di proprietà pubblica e privata presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, costituisce un patrimonio impiantistico di significativa importanza che necessita di essere mantenuto in efficienza, adeguato e rinnovato per garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità di svolgere diverse discipline sportive in strutture idonee e conformi agli standard di sicurezza;

Ritenuto, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8/2003, di proseguire l'azione di supporto del settore degli impianti sportivi di proprietà pubblica e privata attraverso un'incentivazione diretta alle sole associazioni e società sportive senza fini di lucro aventi sede operativa in Friuli Venezia Giulia, proprietarie di impianti sportivi o munite di idoneo titolo autorizzatorio dell'ente pubblico proprietario a effettuare lavori di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché di ampliamento e ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla legge regionale n. 19/2009, di impianti sportivi esistenti, destinati a tutte le discipline sportive;

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2021, approvato con deliberazione giunta n. 2026 del 30 dicembre 2020, e le sue successive variazioni;

Dato atto che le risorse finanziarie destinate, per l'esercizio in corso, ai contributi in argomento, attualmente ammontano a euro 400.000,00;

Ritenuto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, di disporre che i contributi siano concessi nella misura massima del 100% della spesa ammessa, in relazione a interventi di importo complessivamente non inferiore a euro 20.000,00 e non superiore a euro 50.000,00;

Ritenuto altresì di prevedere criteri premiali per i soggetti che vogliano partecipare alle spese per la realizzazione degli interventi oggetto del bando allegato;

Visto l'allegato schema di bando, predisposto a tale scopo, in applicazione della suindicata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport– Servizio sport, e ritenuto di approvarlo;

Vista la legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport

La Giunta regionale

Delibera

- 1.** Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 8/2003, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il <<Bando per il finanziamento di lavori di straordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero). Anno 2021.>>.
- 2.** La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE